

REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI CONCORSI PUBBLICI ESPLETATI DA ALTRI ENTI



INDICE

ART.1 GENERALITA SULL'UTILIZZO DI GRADUATORIE DI ALTRI ENTI

ART.2 MODALITA DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

ART.3 PROCEDURA PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI

ART.4 CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

ART.5 CHIAMATA DEI CANDIDATI IN GRADUATORIA

ART.6 AUTORIZZAZIONE AD ALTRI ENTI ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIE

ART.7 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

ART.8 RINVIO DINAMICO

ART.1

GENERALITA SULL'UTILIZZO DI GRADUATORIE CONCORSUALI DI ALTRI ENTI

1. Al fine di rispondere ai principi di funzionalità e ottimizzazione delle risorse, così come prescrive l'art.91 del T.U.E.L 18.08.2000, n.267 e s.m.i. ed in relazione al disposto dell'art.9 della Legge 16.01.2003, n.3, per la copertura di posti vacanti disponibili, in assenza di proprie graduatorie in corso di validità per la qualifica, categoria e regime giuridico dei posti da ricoprire, l'Amministrazione può avvalersi della facoltà di utilizzare graduatorie di concorsi pubblici espletati da altri enti del medesimo comparto di contrattazione con sede, di norma, non oltre la Regione Marche, alle condizioni e nel rispetto delle procedure disciplinate dal presente regolamento.
2. Le motivazioni alla base di tale scelta consistono nella semplificazione dei procedimenti di selezione; nell'economicità degli atti; nella riduzione dei tempi e dei costi occorrenti per la assunzione dei dipendenti.

ART.2

MODALITA DI UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

1. L'utilizzo di graduatorie di pubblici concorsi espletati da altri enti, come definiti all'art.1 del presente regolamento, d'ora semplicemente indicato come "enti", può avvenire previo accordo tra le amministrazioni interessate stipulato sia prima che dopo l'approvazione della graduatoria.
2. L'utilizzo deve essere disposto con deliberazione della Giunta Comunale. Tale deliberazione, nel rispetto dei vincoli di cui al presente regolamento, può essere disposta sia per concorsi da bandire, sia per concorsi in fase di espletamento, sia per concorsi le cui graduatorie siano già state approvate.
3. L'intesa si concretizza, quindi, mediante la stipula di una convenzione in cui, in generale, sono disciplinate le modalità di utilizzo delle graduatorie regolando, in particolare, la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata dei vincitori/idonei, di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché gli eventuali rapporti economici tra gli enti convenzionati che possono comprendere condivisione o rimborso degli oneri economici collegati allo svolgimento dei concorsi.
4. L'utilizzo della graduatoria può essere disposto sia per assunzioni a tempo indeterminato che per assunzioni a tempo determinato nei limiti di legge. In entrambi i casi vi deve essere omogeneità tra il posto da coprire e quello in graduatoria.
5. L'utilizzazione delle graduatorie di altri enti è possibile per le assunzioni di dipendenti della stessa categoria e posizione iniziale di inquadramento giuridico, con riferimento alla duplicità di inquadramenti giuridici prevista per le categorie B e D (ante e post CCNL 21.5.2018), senza considerare il livello economico all'interno della categoria. Il profilo deve essere lo stesso o, quanto meno, coerente, anche alla luce dei requisiti richiesti come titolo di studio.

ART.3

PROCEDURA PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE DI ALTRI ENTI

1. In caso di richiesta di utilizzo formulata in via preventiva all'approvazione della graduatoria, il Comune di Porto San Giorgio stipula con l'Ente o gli interessati, un accordo per la gestione congiunta della procedura di reclutamento del personale con indicazione della ripartizione delle eventuali spese concorsuali e/o procedurali, delle modalità di utilizzo della graduatoria o per il solo utilizzo della stessa.

2. In caso di necessità di avvalersi di graduatorie già approvate da altri enti, l'individuazione può avvenire attraverso le seguenti alternative modalità:

a) il Comune rende noto un avviso per la manifestazione di interesse all'utilizzo delle graduatorie, in corso di validità, diretto agli enti secondo il seguente ordine:

- i) enti della Provincia di Fermo;
- ii) enti delle Province confinanti;
- iii) intera Regione Marche.

Tale avviso oltre ad essere inviato a questi ultimi, dovrà essere pubblicato per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio-online e nella sottosezione "Bandi di concorso" della sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale.

b) Il Comune rende noto un avviso per la manifestazione di interesse all'utilizzo di graduatorie in corso di validità di concorsi banditi da enti con sede nella Provincia di Fermo, nelle Province confinanti o nell'intera Regione Marche, diretto ai candidati in esse collocati.

Tale avviso oltre ad essere inviato a questi ultimi, dovrà essere pubblicato per almeno quindici giorni all'Albo Pretorio-online e nella sottosezione "Bandi di concorso" della sezione "Amministrazione Trasparente" del proprio sito istituzionale;

3. Sono comunque salve altre modalità di pubblicazione e diffusione anche a mezzo stampa o siti specializzati.

4. I destinatari degli avvisi rispondono alla richiesta nel termine assegnato.

5. Qualora il predetto termine dovesse decorrere inutilmente, il Comune di Porto San Giorgio procederà discrezionalmente ad individuare un ente con il quale stipulare la convenzione per l'utilizzo della graduatoria da esso detenuta.

ART.4

CRITERI PER L'UTILIZZO DELLE GRADUATORIE

1. Se nel termine assegnato di cui al precedente comma 4, art.3, è dato riscontro all'avviso di cui al comma 2, lettera a) dello stesso, anche in presenza di una sola risposta positiva, il Comune di Porto San Giorgio procede alla stipula della convenzione per l'utilizzazione della graduatoria con l'ente che l'ha fornita.

2. Se nel termine assegnato di cui al precedente comma 4, art. 3, è dato riscontro all'avviso di cui al comma 2, lettera b) dello stesso, il Comune di Porto San Giorgio procede a contattare gli enti detentori della/e graduatoria/e segnalata/e dai candidati che hanno inoltrato manifestazione di interesse al fine di verificarne la disponibilità a concedere l'utilizzo delle graduatorie.

Nel caso di una sola manifestazione di disponibilità, trova applicazione il comma 1 del presente articolo.

3. Per entrambe le fattispecie considerate, in caso di pluralità di risposte positive, la scelta della graduatoria sarà effettuata impiegando i seguenti criteri di priorità:

- i) graduatorie di enti aventi sede nella Provincia di Fermo;
- ii) graduatorie di enti aventi sede nella Province confinanti;
- iii) graduatorie di enti aventi sede nella intera Regione Marche.

4. Nel caso di presenza di più graduatorie valide all'interno dello stesso ambito territoriale di cui al precedente comma per posizioni della stessa categoria, professionalità e regime giuridico, rispetto a quella ricercata, la scelta della graduatoria sarà effettuata impiegando i seguenti criteri di priorità:

- a) graduatoria di più recente approvazione;
- b) graduatoria con il primo candidato utile in posizione più elevata;
- c) graduatoria che ha avuto minor numero di scorrimenti;
- d) sorteggio.

5. Individuata la graduatoria, si procederà al suo utilizzo previo accordo con l'ente detentore, mediante scorrimento dei soggetti utilmente collocati, ai quali e di volta in volta assegnato un termine non superiore a dieci giorni per dichiarare o confermare la propria disponibilità in merito all'assunzione.

6. Lo schema della convenzione, approvato con la stessa deliberazione della Giunta Comunale che dispone l'utilizzo della graduatoria, dovrà indicare la durata dell'accordo, il numero di assunzioni, le modalità operative di chiamata dei vincitori/idonei e di comunicazione tra i due enti pubblici, nonché i rapporti economici.

7. Il consenso al perfezionamento delle assunzioni mediante utilizzo di graduatoria di altro ente da parte del Comune di Porto San Giorgio, è subordinato all'acquisizione di un'attestazione del Segretario Comunale o del Responsabile del Personale di quell'Amministrazione, riportante l'indicazione del provvedimento di approvazione della graduatoria del pubblico concorso con la precisazione se sia stato impugnato/proposto ricorso concluso o pendente, o se siano decaduti i termini senza che sia stato proposto alcun ricorso. Il solo avvio della procedura di impugnativa avverso la graduatoria del concorso costituisce motivo di diniego al consenso.

ART.5

CHIAMATA DEI CANDIDATI IN GRADUATORIA

1. La chiamata dei vincitori/idonei deve necessariamente seguire l'ordine della graduatoria scelta.
2. Il Comune di Porto San Giorgio si riserva la facoltà di non procedere all'assunzione del candidato posizionato utilmente, qualora non ritenuto confacente alle esigenze dell'ente sottese alla procedura di utilizzo graduatorie di altri enti, ovvero vengano meno i presupposti e le condizioni di legge prescritte in materia assunzionale.
3. La valutazione della motivazione del/della candidato/a e la condivisione degli aspetti organizzativi peculiari dell'ente è demandata al Responsabile del servizio di riferimento mediante apposito colloquio.

ART.6

AUTORIZZAZIONE AD ALTRI ENTI ALL'UTILIZZO DI GRADUATORIE

1. In caso di richieste di utilizzo di graduatorie aperte nel Comune di Porto San Giorgio da parte di altri Enti, il Responsabile del Personale valuterà le stesse sulla base del numero degli idonei presenti e del numero di assunzioni previste, o che si prevedono di inserire, nel PTFP.
2. L'utilizzo della graduatoria dovrà essere disciplinata da apposito accordo da sottoscrivere tra le gli enti, prima o dopo l'approvazione della stessa, e non potrà avere durata superiore a quella prescritta per la validità della graduatoria stessa.
3. Nell'accordo dovranno essere disciplinati il numero dei posti da concedere, le modalità pratiche di utilizzo e altri criteri ritenuti opportuni.

Approvato con atto G.C. n.173 del 21.10.2020

4. Gli idonei che non accettassero le proposte di assunzione da parte dell'Ente che ha chiesto e ottenuto l'utilizzo della graduatoria, non perdono il diritto ad essere chiamati ed assunti da questo Ente.

ART.7 ENTRATA IN VIGORE E ABROGAZIONI

1. Il presente regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione di approvazione.
2. Le disposizioni del regolamento costituiscono a tutti gli effetti integrazione alle vigenti norme regolamentari disciplinanti le procedure per l'accesso all'impiego presso il Comune di Porto San Giorgio.
3. L'entrata in vigore del regolamento determinerà l'abrogazione di tutte le altre norme regolamentari in contrasto col medesimo, con particolare riferimento alla disposizioni approvate con deliberazione della Giunta Comunale n.103/2019.

ART.8 RINVIO DINAMICO

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni vigenti in materia.
2. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute disposizioni normative gerarchicamente sovra ordinate.